

**531. Regio decreto legge 19 giugno 1938 n. 1061. Provvedimenti urgenti a favore dell'industria cinematografica nazionale.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1938, n. 1061, ed in GU 27 luglio 1938 n. 169. È entrato in vigore il 27 luglio 1938, è stato convertito dalla legge 18 gennaio 1939 n. 458, è stato modificato dalla legge 2 ottobre 1940 n. 1491, ed è stato abrogato dal decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26 (convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994 n. 153).*

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia  
Visto l'art. 8, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, il regio decreto legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320;

Visto il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1301;

visto il regio decreto legge 28 settembre 1934, n. 1566, convertito nella legge 10 gennaio 1935, n. 65;

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1143;

Visto il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2054;

Visto il regio decreto legge 29 aprile 1937, n. 861;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di innovare per una maggiore affermazione dell'industria cinematografica nazionale, il vigente sistema di corresponsione dei premi alla produzione e di emanare norme per lo sviluppo del credito cinematografico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con i Ministri segretari di Stato per la grazia e la giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**12.** Per i film nazionali di lunghezza non inferiore ai 1500 metri, la denuncia di cui all'art. 10 del regio decreto legge 5 ottobre 1933, n. 1414, deve essere prodotta, in copia alla Società italiana degli autori e degli editori.

La società italiana degli autori e degli editori, sulla base delle denunce istituirà, presso la direzione generale di Roma, un registro nel quale verrà iscritto ogni film denunciato:

il nome del produttore o se trattasi di Società, la ragione sociale e il nome del rappresentante, ed eventualmente quello del loro procuratore;

il domicilio del produttore o la sede della Società od eventualmente del procuratore;

l'ammontare del capitale sociale se trattasi di società;

il titolo anche provvisorio del film da produrre;

gli stabilimenti dove sarà eseguita la produzione.

Nel registro sono per ogni film annotati:

a) il visto dell'Ispettorato corporativo di cui al secondo comma dell'art. 10 del regio decreto legge 5 ottobre 1933, n. 1414;

b) gli atti di vendita del film;

d) gli atti di cessione o di costituzione in pegno dei proventi del film e dei premi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 che siano stati notificati alla Società italiana degli autori ed editori;

d) l'estinzione totale o parziale delle obbligazioni derivanti dagli atti di cui alle precedenti lettere.

Il registro è pubblico e la Società italiana degli autori ed editori è tenuta a rilasciare copia autentica delle singole registrazioni a qualunque interessato.

**13.** La notifica degli atti di vendita del film, degli atti di cessione e di costituzione di pegno, contemplati dal presente decreto, nonché degli atti di estinzione è fatta dalla parte interessata alla Società italiana degli autori ed editori presso la sua sede a Roma a norma della legge comune.

A cura della Società medesima gli atti vengono immediatamente nell'ordine di notifica, annotati nel registro di cui all'art. 12.

Il pagamento dei premi è fatto al produttore inserito nel Registro di cui all'art. 12 se non risultino annotati nel registro stesso atti di vendita del film, atti di cessione o di costituzione in pegno a norma del precedente articolo.

Altrimenti il pagamento è fatto a coloro che risultino concessionari o creditori pignorati, distintamente per i premi di cui agli articoli 1, 2 e 5 secondo la priorità di notifica alla Società italiana degli autori ed editori ed al produttore saranno corrisposte le somme residue, salvi sempre i privilegi stabiliti dal titolo XXIII, libro III, del Codice Civile.

**14.** Gli atti di vendita del film, gli atti di cessione e di costituzione in pegno dei proventi e dei premi di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5, gli atti di estinzione della cessione e del pegno sono soggetti all'imposta fissa di L. 20.

Alla Società italiana degli autori ed editori spetta, per la iscrizione, un diritto fisso di L. 500 e per le annotazioni previste dall'art. 13, nonché per il rilascio delle copie dei certificati, un diritto a carico del richiedente di L.50.

**17.** Le norme di esecuzione del presente decreto saranno emanate su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, le finanze, le corporazioni e per gli scambi e valute.

**18.** Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.